

*Regio Decreto-Legge 15 dicembre 1923. n. 3148 per la
costituzione dell'Istituto Nazionale di Credito per il
lavoro italiano all'estero. (1)*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico della legge sull'emigrazione approvato con il R. Decreto 13 novembre 1919 n. 2205:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto con quelli per l'Interno, le Colonie, le Finanze, l'Economia Nazionale, i Lavori Pubblici e le poste ed i Telegrafi;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1. — E' costituito l'*Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero* avente per iscopo:

a) di finanziare per intero o in partecipazione, imprese di lavori o di colonizzazioni all'estero che impieghino, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana;

b) di anticipare somme per cauzioni o per provviste di materiali o di attrezzi occorrenti per appalti di lavori, o per opere di colonizzazione, tanto a imprese, quanto a collettività o a cooperative di lavoratori nazionali, ed eccezionalmente, a singoli coloni od assuntori di piccole industrie all'estero.

c) di raccogliere elementi e notizie relative a lavori o colonizzazioni da compiersi all'estero, formulandone, se del caso, anche i relativi progetti di massima e di dettaglio da cedere, quale parte di sovvenzione, alle imprese di cui ai comma precedenti; come pure d'incoraggiare studi e ricerche aventi l'obbietto ora indicato, nonchè di raccogliere notizie relative al movimento commerciale alla situazione dei mercati in rapporto all'impiego del lavoro italiano.

d) di promuovere e intensificare e raccogliere il risparmio da parte degli italiani all'estero.

Sono parificati ai lavori di cui ai precedenti comma *a)* e *b)* quelli eseguiti nei possedimenti di diretto dominio ed eccezionalmente, anche quelli eseguiti nel Regno, purchè destinati questi ultimi a servizi Statali di assistenza diretta degli emigranti.

L'Istituto ha la sua sede in Roma e potrà istituire Uffici, Agenzie e Rappresentanze tanto all'interno, quanto all'estero nei centri maggiori di emigrazione.

Art. 2. — Il finanziamento concesso all'Istituto dev'essere sempre preceduto da uno studio tecnico eseguito dall'Istituto stesso, o fatto eseguire da organi competenti.

1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia N. 35 dell'11 Febbraio 1924.

La somministrazione di somme o di anticipazioni deve essere fatta, possibilmente, a scadenze brevi e in ragione del progresso delle opere. Essa è subordinata, in ogni caso, alla prestazione di ipoteche o di altri diritti reali di privilegio, consentiti dalla legislazione locale, sui terreni, sui fabbricati e su quanto altro forma oggetto dell'impresa, ovvero alla regolare concessione di sovvenzioni, canoni, contributi e prezzi di appalto, da parte di Governi, o di imprese concessionarie di lavori all'estero ed eventualmente alla prestazione di altre garanzie riconosciute valide e sufficienti.

Art. 3. — Salvo quanto è disposto nel presente decreto, l'*Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero* assumerà la forma di un'ordinaria Società anonima per azioni, col capitale non superiore ai *cento milioni* di lire italiane. Lo statuto sarà approvato e mandato in vigore; le eventuali modificazioni nonchè gli aumenti, se necessari, del capitale sociale deliberati in conformità del Codice di Commercio, saranno approvati con Decreto del Ministero degli affari Esteri.

La pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» dello Statuto, delle successive modificazioni e del bilancio, tengono luogo delle pubblicazioni ed inserzioni prescritte dal Codice di Commercio per gli atti delle società anonime.

L'*Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero* avrà la durata di 30 anni dalla data della pubblicazione del Decreto che ne approva lo statuto.

Art. 4. — I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto debbono essere cittadini italiani. Quattro dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Ministro degli Affari Esteri, tre dei quali, previo concerto coi Ministri per l'Economia Nazionale, per le Finanze e per le Colonie, e il quarto su proposta del Commissariato Generale dell'emigrazione. Essi durano in carica un biennio.

I sindaci saranno in numero di tre effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo e uno supplente, nominati ogni due anni dal Ministro per gli Affari Esteri, di concerto col Ministro per le Finanze.

La nomina governativa dei Consiglieri i quali non saranno tenuti a prestare la cauzione prevista dall'art. 123 del Codice di Commercio e quella dei Sindaci, non implica alcuna responsabilità del Governo per gli atti, le operazioni e in generale per l'amministrazione dell'Istituto.

In seno al Consiglio di Amministrazione sarà costituito un Comitato esecutivo presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e composto di cinque Consiglieri: tra i quali quello nominato su proposta del Commissariato Generale per l'emigrazione.

Art. 5. — Gli uffici che rilasciano passaporti per l'estero, COMUNI e gli UFFICI POSTALI concorreranno al collocamento delle azioni e delle obbligazioni dell'*Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero*. Agli UFFICI POSTALI sarà affidato anche il pagamento degli interessi nel modo che verrà concordato col Ministero delle Poste e dei Telegrafi. L'invio delle somme risosse sarà fatto mercè versamenti nel conto corrente dell'Istituto e sarà soggetto alla tassa di versamento del correntista in conto proprio.

Art. 6. — Le casse di risparmio, i Monti di Pietà, gl'Istituti e Casse di Assicurazione e gl'Istituti pubblici di credito sono autorizzati a sottoscrivere le

azioni e le obbligazioni dell'Istituto Nazionale di credito per il lavoro Italiano all'estero, anche in deroga ai loro statuti.

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad impiegare in obbligazioni dell'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero in proporzione di un decimo della quota, che per legge 8 agosto 1895, n. 486, è obbligata a reimpiegare in titolo di Stato e garantiti dallo Stato, l'eccedenza delle rimesse degli emigranti alle Casse Postali di Risparmio, che si verificherà a partire dal mese successivo a quelle dell'entrata in vigore del presente Decreto

A partire dalla stessa data la Cassa di Risparmio del Banco di Napoli investirà gradatamente in obbligazioni dell'Istituto un decimo dei depositi degli emigranti a norma dell'art. 44 del Testo Unico 28 aprile 1910, n. 204. Ugual obbligo avrà per i depositi degli emigranti anche la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

Art. 7. — Sulle azioni dell'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero E' GARANTITO DAL FONDO PER L'EMIGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN INTERESSE MINIMO DEL 4,50 0/0 annue sul valore nominale delle azioni stesse; sulle obbligazioni quello del 3,50 0/0.

Nel Bilancio del Fondo per l'emigrazione saranno, di anno in anno, stanziati i fondi occorrenti per rimborsare all'Istituto la somma eventualmente necessaria, in base alle risultanze del bilancio, per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse, al tasso sopraindicato.

Art. 8. — Le società e gli enti nazionali od esteri con sede, filiale o rappresentanza in Italia o nelle Colonie di diretto dominio, che esercitando nel Regno, nelle Colonie o all'estero il credito, la navigazione o qualunque altra impresa, si occupino del trasporto degli emigranti o della Raccolta e trasmissione dei depositi e delle rimesse degli emigranti italiani, o dedichino altrimenti la loro attività, prevalente e notevole ad imprese, operazioni od affari comunque connessi coll'emigrazione italiana, sono tenuti ad investire gradualmente in obbligazioni dell'Istituto, dal 2 al 20 0/0 del proprio fondo di riserva di cui all'art. 182 Codice di Commercio o, se trattasi di ditte straniere, del capitale impiegato in Italia per gli scopi anzidetti. Sono esenti dall'obbligo predetto gl'istituti contemplati dal precedente art. 6.

I criteri e le modalità di detto investimento saranno oggetto di uno speciale Regolamento da approvarsi con Decreto del Ministro per gli Affari Esteri di concerto con quello dell'Economia Nazionale.

Art. 9. — In luogo delle Tasse di registro ed ipotecarie, di quelle in surrogazione del registro e bollo, delle concessioni governative e di bollo, fatta eccezione per le cambiali inerenti alla costituzione e funzionamento dell'Istituto, alle operazioni, atti e contratti relativi all'attività da esso esplicata, l'Istituto verserà all'Erario una quota annua di abbonamento, comprensiva di decimi e addizionale, in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale di azioni ed obbligazioni impiegate.

La liquidazione di detta quota si fa su denuncia dell'Istituto, da presentarsi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale, redatta in base alle risultanze del bilancio stesso, ed il pagamento sarà eseguito, con le modalità che verranno indicate, entro un mese dalla denuncia, od, in mancanza di questa, dalla notificazione dell'accertamento d'ufficio.

I diritti notarili, dovuti in dipendenza degli atti di cui sopra, sono ridotti a metà.

Art. 10. — In caso d'irregolare funzionamento dell'Istituto, il Governo può nominare, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri, un Commissario Regio per un periodo non maggiore di 6 mesi e fino a insediamento del nuovo Consiglio.

Lo stato concederà all'*Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero*, l'opera temporanea dei funzionari, in deroga, occorrendo, all'art. 7 del R. D. 22 novembre 1908, n. 593, restando a carico dell'Istituto, se del caso, il rimborso dello stipendio e le speciali indennità ad essi dovute. I funzionari messi a disposizione dell'Istituto conservano il grado e i diritti di carriera che a loro competono nell'Amministrazione a cui appartengono ed alla quale ritornano col grado di anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti. Detto personale non è sostituito nei ruoli cui appartiene.

L'*Istituto Nazionale per il lavoro italiano all'estero* ha il diritto di affiggere gratuitamente, previo accordo colle amministrazioni competenti, avvisi e cartellini nei locali e nelle vetture delle Ferrovie dello Stato, o negli Uffici postali, nelle Agenzie di viaggio o di navigazione e sui piroscafi.

Il personale diplomatico e consolare e dell'emigrazione all'estero faciliterà l'opera delle Agenzie dell'Istituto, le quali dovranno tenersi in continuo contatto con esso.

Art. 11. — Con Decreto Reale, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri, di concerto coi Ministri competenti verranno stabilite le norme necessarie per la esecuzione del presente Decreto legge.

Art. 12. — Il Commissario Generale dell'emigrazione provvederà a tutte le formalità ed operazioni per organizzare l'Istituto fino al momento di entrata in funzione del Consiglio d'Amministrazione. Tutte le spese necessarie saranno anticipate dal Fondo dell'emigrazione, al quale dovranno essere rimborsate dentro tre mesi dalla data di cui sopra.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

F. ti: MUSSOLINI
» FEDERZONI
» COLONNA DI CESARÒ
» CARNAZZA
» CORBINO
» DE STEFANI

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO